

SPORT - 2021

LA RIFORMA DELLO SPORT 2021: D.LGS 28 FEBBRAIO 2021, N. 39

01. NOZIONE

L'intera materia è articolata in sei distinti decreti legislativi; quello relativo alla governance di Coni e federazioni non è stato attuato e al suo posto è stato approvato un Decreto legge, Il DL del 29 gennaio 2021, n. 5, in discussione al Parlamento nel momento della stesura di queste righe.

Ricordando che, **per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022** in questa scheda ci occupiamo del

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 rubricato: *Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.*

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 68 del 19 marzo 2021 ed è strutturato nel modo seguente:

TITOLO	CAPO	RUBRICA	ARTICOLI
I		FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	1-3
II		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE	
	I	Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	4-13
	II	Ulteriori misure di semplificazione	14-15
III		CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	16
IV		DISPOSIZIONI FINALI	17-17bis

02. TITOLO I: Finalità e ambito di applicazione

ARTICOLI da 1 a 3

Il Decreto ha il compito di individuare norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi e norme di contrasto e prevenzione alla violenza di genere

Il titolo indica cosa si intenda quando ci si riferisce alle singole definizioni, in questa sede si ritiene di evitare tale elencazione perché nella conoscenza comune, laddove necessario ci torneremo nel corso dell'esposizione.

Le disposizioni del decreto devono svolgersi nell'invarianza finanziaria senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

Altro principio fissato, in attuazione dei richiamati articoli e principi costituzionali, è la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione e ordinamento, lasciando alle Regioni le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

03. TITOLO 2: Disposizioni in materia di semplificazione

ARTICOLI da 4 a 15

La principale novità è contenuta **nell'articolo 4**, presso il Dipartimento per lo sport è istituito il **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** gestito interamente con modalità telematiche.

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e ASD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa operanti nell'ambito di una FNS, DSA, EPS riconosciuti dal CONI. In una sezione speciale le società e associazioni riconosciute dal CIP.

Sarà l'iscrizione in tale Registro a **certificare la natura dilettantistica** di società e associazioni sportive.

La domanda di iscrizione, inviata al Dipartimento per lo sport, **su richiesta** delle ASD e SSP, **ma dalla** FSN, DSA o EPS affiliante dovrà allegare i seguenti documenti attestanti:

dati anagrafici dell'associazione o società sportiva dilettantistica
dati anagrafici del legale rappresentante;
dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Ogni ASD o SSD, *attraverso il proprio organismo affiliante*, dovrà depositare al Registro, **entro 30 giorni** dall'approvazione o modifica:

il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
i verbali che modificano gli organi statutari;
i verbali che modificano la sede legale.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento dello Sport può:

accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
richiedere di integrare la documentazione.

Decorsi ulteriori **30 giorni** dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità **dalla data di presentazione della domanda**.

Nel caso di mancato o incompleto deposito degli atti il Dipartimento diffida l'ente ad adempiere assegnando un termine **non superiore a 180 giorni**, decorsi i quali, in mancanza, l'ente è **cancellato dal Registro**.

Con la domanda di iscrizione può essere presentata **l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica**. Come per gli Enti del Terzo Settore **sarà il notaio**, che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, a depositarlo entro venti giorni al competente ufficio del Dipartimento con tutta la prevista documentazione. In questa casistica modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto **devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro**.

All'occorrenza il Dipartimento potrà rilasciare certificati che attestino l'iscrizione dell'ente al Registro su istanza di chiunque ne abbia interesse.

La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata o di accertamento d'ufficio della carenza dei requisiti.

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione sono opponibili a terzi solo dopo la pubblicazione nel Registro, per le operazioni compiute entro il 15° giorno dalla pubblicazione gli atti non sono opponibili verso quei terzi che provino l'impossibilità di averne conoscenza.

Sarà il Dipartimento per lo sport, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo decreto, a definire con proprio provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro, del quale è prevista una revisione triennale ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

RICORDA: **Il Registro *sostituisce a tutti gli effetti* il precedente registro delle ASD e SSD. Chi è iscritto al vecchio registro è trasmigrato automaticamente nel nuovo continuando a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione.**

04. TITOLO 3: Contrasto alla violenza di genere

ARTICOLO 16

Le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere **entro dodici mesi** (*entro il 1° gennaio 2023*) le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta **a tutela dei minori** e per la **prevenzione delle molestie, della violenza di genere** e di **ogni altra condizione di discriminazione** per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

Le linee guida avranno validità quadriennale.

A loro volta **le ASD e SSD** e le **Società Sportive professionistiche devono adottare entro dodici mesi** dalla comunicazione delle superiori linee guida, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Nel caso di iscrizione a più FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti dandone comunicazione agli altri. Se non adempiono a tale obbligo saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari degli enti cui sono associate.

A tale scopo i regolamenti delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Associazioni benemerite devono prevedere apposite sanzioni disciplinari. Tali enti compreso il CONI, le ASD, le SSD e le Società Sportive professionistiche, potranno costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi appena viste.

05. TITOLO 4: Disposizioni finali

ARTICOLI da 17 a 17-bis

Con l'entrata in vigore è abrogato l'articolo 7 del DL 136/2004.

Le disposizioni recate dal decreto si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2022**.